COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0

DELIBERAZIONE N. 15
Soggetta invio capigruppo ☐
Trasmessa al C.R.C. ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 12 DEL 23/06/2023 'VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE DEFINITA DALL'ART.17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. SPECIFICATAMENTE COMMI 5-6-7-8'.

L'anno **duemilaventitre** addi **cinque** del mese di **luglio** alle ore previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
ALVIGINI GIULIO	Assente
ARENZANI RICCARDO	Presente
CASSINO CRISTINA	Assente
LANFREDI SABRINA	Assente
MARUFFO JACOPO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Presente
SUOZZO ROSALBA	Assente
TACCHINO MAURIZIO	Presente
TORRE CAROLINA	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Sig. Dott. GIOVANNI OLIVOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 15 del 05.07.2023

OGGETTO : RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 12 DEL 23/06/2023 'VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE DEFINITA DALL'ART.17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. SPECIFICATAMENTE COMMI 5-6-7-8'.

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Marco Guerrini)

Il Segretario Comunale attesta che la presente seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista con il Sindaco e alcuni consiglieri in presenza, presso la residenza comunale; i consiglieri presenti che hanno partecipato in video conferenza sono: Maruffo Jacopo, Arenzani Riccardo, Tacchino Maurizio, Torre Carolina e Verna Maurizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il comune di Garbagna, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23 giugno 2023 ha adottato la variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 dellaLegge Regionale n. 56/77, specificatamente commi 5-6-7-8;

Verificato che, per errore materiale, nella premessa della suddetta deliberazione consiliare si dà atto che:

> *"[…] Il progetto di variante parziale come sopra predisposto, si configura nella tipologia della Variante parziale al PRGI di cui all'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in quanto soddisfa tutte le seguenti condizioni:*
>
> *[…]*
>
> ***d) non modifica la capacità insediativa residenziale del PRGI vigente;***

anziché:

> *"[…] Il progetto di variante parziale come sopra predisposto, si configura nella tipologia della Variante parziale al PRGI di cui all'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in quanto soddisfa tutte le seguenti condizioni:*
>
> *[…]*
>
> ***d) non modifica la capacità insediativa residenziale del PRGI vigente pari a 1944 vani totali di cui 175 non occupati, 25 vani recupero rustici, 1390 riconfermati e 354 previsti dalla variante approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 2-9577 del 9 giugno 2003;***

Pertanto, tenuto conto delle correzioni di cui sopra e premesso che:

- il Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante i comuni di Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 2-9577 del 9 giugno 2003, ed è divenuto operante a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19 giugno 2003;

- relativamente al Comune di Garbagna, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 9 ottobre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a) - ora art. 17, comma 12, lettera a) - della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. del Piano Regolatore Generale Intercomunale;

- relativamente al Comune di Garbagna, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28 settembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a) - ora art. 17, comma 12, lettera a) - della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. del Piano Regolatore Generale Intercomunale;

- relativamente al Comune di Garbagna, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 28 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la delimitazione e l'assoggettamento all'obbligo di formazione di P.E.C.O., mediante adeguamento di limitata entità al perimetro dell'area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera c) e lettera e) della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Rilevato che in data 25 gennaio 2023 prot. 310 il sig. Lovazzano Pietro, residente a Garbagna in via Roma, 41, in qualità di usufruttuario dell'immobile adibito a salumificio, posto a Garbagna, piazza Giulio Cesare Alvigini, 14, censito al catasto fabbricati al F. 6, particella 453, categoria D/10, ha avanzato una richiesta di parere preventivo con l'intento di integrare le attuali utilizzazioni in essere, con la ulteriore vendita di prodotti alimentari confezionati, oltre alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, da svolgersi su una porzione del fabbricato medesimo;

Considerato che le disposizioni attualmente contenute all'art. 40 delle Norme di Attuazione del PRGI vigente "Aree per Mercato ed attrezzature Agricole e Commerciali (ACC) non prevedono la possibilità di effettuare somministrazione di cibi e/o bevande all'interno dei locali che dovrebbero, invece, essere adibiti a "mercato prodotti agricoli" e "stoccaggio di prodotti agricoli da commercializzare", precludendo, di fatto, la paventata ipotesi progettuale di cambio di destinazione d'uso parziale, contenuta nella richiesta di parere preventivo;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritiene opportuno rendere attuabili le modificazioni richieste, anche nell'intento di dare soluzione ad esigenze di carattere puntuale e di tessuto che possono emergere durante la gestione del Piano in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo del tessuto edilizio consolidato e di completamento, mediante l'adozione di una variante esclusivamente normativa (art. 40 del testo Norme di Attuazione del PRGI), che avrà portata limitata al Comune di Garbagna, da attuarsi ai sensi dell'art. 17, comma 5 – 6 – 7 – 8 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Considerato che a tale scopo ha incaricato l'arch. Clementina Dellacasa, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. 437 sez A, con studio in Tortona, via Principe Tomaso di Savoia, 2/1 per la predisposizione dei conseguenti elaborati tecnici costituenti la variante parziale al PRGI;

Visto il progetto di variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., così come predisposto dall'Arch. Clementina Dellacasa in data 20/06/2023, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme Stato di fatto – testo originale;
- Norme di Variante – testo integrativo;
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

Dato atto, inoltre, che il documento di verifica di assoggettabilità, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ha preso atto che, sulla base della normativa vigente si sia dovuto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ma alla luce delle considerazioni effettuate ha ritenuto che per la presente Variante al vigente P.R.G.C. non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)";

Dato atto che il progetto di variante parziale come sopra predisposto, si configura nella tipologia della Variante parziale al PRGI di cui all'art. 17, comma 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in quanto soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) mantiene inalterata la quantità globale delle aree per servizi, di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e sm.i.;

d) non modifica la capacità insediativa residenziale del PRGI vigente pari a 1944 vani totali di cui 175 non occupati, 25 vani recupero rustici, 1390 riconfermati e 354 previsti dalla variante approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 2-9577 del 9 giugno 2003;

e) non modifica in alcun modo le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGI vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGI vigente;
g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto altresì che il fabbricato oggetto della presente variante, nonché la relativa area di pertinenza, è dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria che risultano regolarmente funzionanti;

Rilevata la conformità della Variante Parziale al P.R.G.I. agli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale di Garbagna;

Visto l'art. 17 della L.R. 05/12/77 n° 56 e s.m.i.;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 213 del 7 dicembre 2012, il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa;

Con 7 (sette) voti favorevoli su 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti, espressi chiamata nominale;

DELIBERA

1. Di approvare la rettifica degli errori materiali contenuti nella delibera n. 12 del 23 giugno 2023 e negli allegati, così come descritti nelle premesse;
2. Di adottare, con le correzioni di cui al punto 1, il progetto preliminare della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale, redatto dall'arch. Clementina Dellacasa, con studio a Tortona, via Principe Tomaso di Savoia, 21 predisposto in data 20/06/2023, costituito dai seguenti elaborati che divengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
   - Relazione illustrativa;
   - Norme Stato di fatto – testo originale;
   - Norme di Variante – testo integrativo;
   - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
3. Di dare atto che la presente variante parziale del P.R.G.C. è compatibile con i piani territoriali sovraordinati;
4. Di dare atto, inoltre, che il documento di verifica di assoggettabilità, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ha preso atto che, sulla base della normativa vigente si sia dovuto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ma alla luce delle considerazioni effettuate ha ritenuto che per la presente Variante al vigente P.R.G.C. non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)";
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., la presente deliberazione, con l'allegato progetto preliminare della variante del P.R.G.I., sarà pubblicata sul sito informatico e all'Albo Pretorio digitale del Comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante.
6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla Provincia di Alessandria per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale (LUR),

nonché sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o i piani e progetti sovracomunali approvati;

7. Di dare atto, infine, che copia della presente deliberazione sarà inviata agli enti competenti in materia ambientale per la pronuncia sul documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.I. in adozione.

Successivamente,

Con 7 (sette) voti favorevoli e 0 (zero) voti contrari, su 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti, espressi per chiamata nominale;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to SEMINO FABIO	F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 06.07.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale	Il Segretario Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO	F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.07.2023

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 06.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO